

ASSOCIAZIONE S.R.C. AVIS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

C1. "L'ASSOCIAZIONE SERVIZI RACCOLTE CONVENZIONATE AVIS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" nella forma estesa e "ASSOCIAZIONE S.R.C. AVIS ODV" nella forma abbreviata (di seguito "S.R.C." o "Associazione"), è costituita dall'Avis Provinciale Venezia e dalle AVIS Comunali della Città Metropolitana di Venezia che ne hanno fatto adesione e dai relativi soci che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente ed anonimamente il proprio sangue e gli emocomponenti presso le sue strutture fisse o mobili.

L'Associazione opera nel territorio della Città Metropolitana di Venezia con la possibilità eventuale di estendere la propria attività ad altre località nel territorio del Veneto.

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

C2. L'S.R.C. ha sede legale attualmente in Venezia-Mestre, Via Einaudi n. 74. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

C3. L'S.R.C., che aderisce all'AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale.

C4. L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) "A.VIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale", ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

C5. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 14 e seguenti del codice civile.

ART. 2 SCOPI SOCIALI

C1. L'S.R.C. è ente strumentale ed ausiliario delle ODV che ne fanno parte in qualità di Socie ed è autorizzata e accreditata come Unità di Raccolta ai sensi della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 e le vigenti normative regionali di riferimento. E' una associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia,



nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

C2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire, senza fini di lucro, in collaborazione con le Avis socie le raccolte di sangue intero ed emocomponenti, volontariamente e gratuitamente donati da donatori di sangue, presso il Centro di Raccolta Avis del presidio ospedaliero dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre-Venezia dell'A.U.L.S.S. 3 "Serenissima", e presso gli altri punti di raccolta della Città Metropolitana di Venezia, in conformità alle leggi vigenti ed in regime di Convenzione con le A.U.L.S.S. territorialmente competenti, e presso altre Aziende Sanitarie che ne facessero richiesta e dove fossero presenti soci Avis.

C3. L'Associazione in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale, delle Avis territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini e la promozione per il buon utilizzo del sangue, favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili;
- b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole di sangue - intero o di emocomponenti - a livello provinciale;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- h) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

C4. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di S.R.C. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

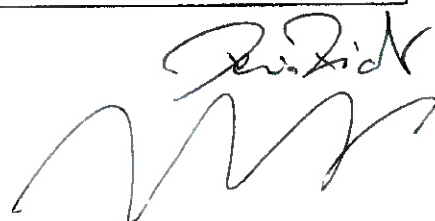
ART. 3 ATTIVITA'

C1. L'S.R.C. opera nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, con la possibilità eventuale di estendere la propria attività ad altre località nel territorio del Veneto.

C2. Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione, coordinandosi con l'AVIS Nazionale, le Avis territoriali e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali lett. a); interventi e prestazioni sanitarie lett. b); prestazioni socio-sanitarie lett. c); ricerca scientifica di particolare interesse sociale lett. h); educazione e formazione lett. d); beneficenza lett. u); protezione civile lett. y); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale lett. w).

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello dipartimentale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, collaborando con le Avis territorialmente competenti nella rappresentanza dell'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale e Regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
- b) promuove ed organizza tutte le attività di comunicazione esterna, interna e istituzionale di propria competenza e supporta Avis Provinciale e le proprie associazioni aderenti nella organizzazione di campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue;
- c) effettua gli esami di idoneità alla donazione di sangue ed emoderivati a tutti coloro che si rivolgono alle proprie strutture;
- d) organizza ed effettua, in regime di Convenzione con la struttura trasfusionale di riferimento ed in armonia con l'Avis Provinciale e le Avis Comunali interessate, la raccolta del sangue ed emocomponenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia con la possibilità eventuale di estendere la propria attività ad altre località nel territorio del Veneto;
- e) gestisce centri e punti di raccolta in conformità alle leggi vigenti ed in regime di Convenzione con le A.U.L.S.S. territorialmente competenti in collaborazione con le Avis socie;
- f) gestisce e coordina il flusso informativo con e tra le sue Associate, con le Avis sovraordinate e con il Servizio trasfusionale di riferimento;
- g) svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed



organizzazioni esterne;

- h) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e l'informazione e la selezione della donazione di midollo osseo;
- j) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse, anche attraverso la stampa associativa.

L'Associazione S.R.C. per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

C3. S.R.C. può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suddette, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

C4. L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 SOCI

C1. Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Associazione S.R.C. è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

C2. Sono soci persone giuridiche l'Avis Provinciale Venezia e le Avis Comunali o equiparate della Città Metropolitana di Venezia che ne facciano richiesta.

C3. Sono soci persone fisiche tutti i soci delle Avis Comunali aderenti che effettuano donazioni di sangue ed emocomponenti nei punti di raccolta di S.R.C. e chi partecipa con continuità alla attività associativa o esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità in ambito associativo.

Il numero dei soci persone fisiche che non effettua donazioni ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei soci donatori periodici di S.R.C..

C4. L'adesione ad S.R.C. da parte delle Avis richiedenti e dei soci persone fisiche non donatori, deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo di S.R.C, comunicata all'interessato stesso e annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di iscrizione va motivato e comunicato entro 90 giorni all'interessato.

In caso di rigetto, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sul rifiuto dell'istanza di adesione si pronunci l'Assemblea generale degli Associati in occasione della sua prima convocazione utile.

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

C1. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

L'attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita.

Al volontario spetta solo il rimborso delle spese documentate, autorizzate e sostenute per la realizzazione dei fini istituzionali.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

C2. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

C3. I soci persone fisiche partecipano alle Assemblee attraverso i delegati nominati dalle Avis Comunali o equiparate socie, in base al seguente parametro:

nr. 1 delegato ogni 200 soci o frazione, con un minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale o equiparata, determinati in base al numero dei soci che al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea hanno donato presso S.R.C. almeno una volta nell'ultimo biennio.

C4. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea tramite il loro rappresentante legale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, C3. del presente Statuto.

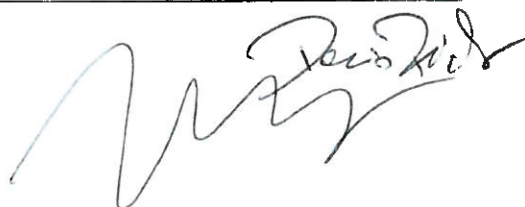
C5. Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

C6. La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento e per quanto non regolamentato si rimanda al regolamento di Avis Nazionale.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

C1. La qualifica di socio persona fisica si perde per:

- recesso ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;
- cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per



comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e i suoi membri.

C2. La qualifica di socio persona giuridica si perde per:

- recesso ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;
- espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e i suoi membri.

In caso di perdita della qualifica di socio della persona giuridica automaticamente perdono la qualifica di socio anche le persone fisiche appartenenti alla stessa.

C3. Le modalità di recesso, esclusione ed espulsione sono regolamentate negli statuti di Avis Nazionale e delle Avis territoriali ai quali si fa rinvio.

ART. 7 ORGANI

C1. Sono organi di S.R.C.:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Addetto contabile e di bilancio;
- e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

C1. L'Assemblea generale degli Associati è composta, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Avis Comunali o equiparate socie, ferma la facoltà di presenziare, senza diritto di voto, per tutti gli altri soci persone fisiche.

C2. Ogni persona giuridica ha diritto ad un voto ed ogni delegato esprime tanti voti quante le persone fisiche da lui rappresentate come descritto all'art. 5.

C3. Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare e non sostituibile dal vicepresidente, potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro componente il proprio Consiglio Direttivo, o dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica, il quale può essere portatore di un massimo di nr. 5 (cinque) deleghe.

C4. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo, nonché per le

eventuali elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta debba assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi di governo dell'S.R.C., nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o fosse richiesta congiuntamente da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

C5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta e/o e-mail con attestazione di avvenuta ricezione o PEC contenente l'Ordine del Giorno e spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione alle Avis socie ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con attestazione di avvenuta ricezione o PEC, spediti almeno cinque giorni prima. Le Avis Comunali provvederanno a darne comunicazione ai propri delegati persone fisiche.

C6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà dei componenti aventi diritto (in proprio o per delega) rappresentanti la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione la seduta è validamente costituita con la rappresentanza di almeno 1/3 (un terzo) dei voti assembleari, qualunque sia il numero degli intervenuti.

C7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto dell'Assemblea.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto di deliberazione deve intendersi respinta.

C8. All'Assemblea degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.

C9. Della convocazione della Assemblea viene data comunicazione all'Avis Provinciale di Venezia, qualora non socia, la quale potrà inviare un proprio rappresentante senza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dario Ricci", is written over a large, stylized, wavy blue line that spans the width of the signature.

diritto di voto.

C10. Può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

C1. Spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di Controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione di strategie economiche pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo di politica associativa e delle direttive generali per il funzionamento, potenziamento ed espansione dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo e la ratifica delle convenzioni con altri enti e soggetti pubblici destinate a darne attuazione;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, in numero variabile tra 7 e 11, così come stabilite nell'Assemblea S.R.C. dell'anno precedente al rinnovo delle cariche;
- f) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) l'approvazione del Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- j) la nomina dei liquidatori;
- k) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) ogni altro compito che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di altro organo associativo.

C2. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo di S.R.C.;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo di S.R.C. ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

C3. Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

C1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, in numero variabile tra n. 7 e n. 11.

Il numero dei membri viene stabilito nell'Assemblea S.R.C. dell'anno precedente al rinnovo delle cariche.

I membri appartenenti alla stessa Avis comunale o equiparata, devono essere meno della metà dei consiglieri eletti.

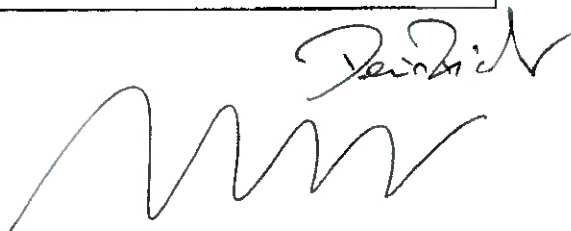
C2. Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

C3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui all'art. 8, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo e potrà apportare le variazioni, ove necessarie e/o opportune, tra le voci di spesa del bilancio preventivo ratificato dall'Assemblea degli Associati.

C4. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso scritto o posta elettronica con verifica di avvenuta ricezione o PEC, inviato almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma, posta elettronica con verifica di avvenuta ricezione o PEC almeno due giorni prima.

C5. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

C6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea di S.R.C., per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.



C7. Il Presidente di Avis Provinciale Venezia partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto nel caso in cui non figuri tra i componenti eletti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente di Avis Provinciale Venezia, in ragione degli argomenti trattati, potrà farsi affiancare da rappresentanti delle Avis Comunali del proprio territorio di competenza, fino a un max di n. 4 (quattro) rappresentanti. Sarà responsabilità del Presidente Avis Provinciale Venezia garantire l'adeguata rappresentatività territoriale e la competenza dei rappresentanti invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I nominativi dei rappresentanti designati dovranno essere comunicati al Presidente di S.R.C. entro il giorno che precede la riunione del Consiglio Direttivo.

C8. La mancata partecipazione al Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo con deliberazione adottata all'atto della lettura del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

C9. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ove i non eletti di volta in volta interpellati non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

C10. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni di quest'ultima e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

C11. Al Consiglio Direttivo spetta la definizione di convenzioni con altri enti e soggetti pubblici da sottoporre a successiva ratifica all'Assemblea dei soci.

C12. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo ed un Direttore Sanitario, fissandone, con apposita delibera, competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

I Direttori di cui al punto precedente partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quelle in cui vengono trattate questioni che li riguardano e nei casi definiti dal Consiglio stesso.

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente potrà assumere i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a successiva ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione utile da convocarsi secondo le modalità previste dal successivo art. 11.

C13. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea provoca l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tale evenienza il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di convocazione dell'Assemblea degli Associati che dovrà essere convocata entro tre mesi dalla data dell'Assemblea che ne ha decretato la decadenza.

ART. 11 IL PRESIDENTE

C1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione Servizio Raccolte Convenzionate AVIS ODV, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e formulare l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione che dovrà essere convocata entro 20 giorni dal provvedimento.

C2. Nell'espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere, dal Segretario e da tutto il Direttivo.

C3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

C4. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede di fronte a terzi.

ART. 12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

C1. L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

C2. L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

C3. L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina



il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

C4. L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

C5. L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 13 L'ORGANO DI CONTROLLO

C1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. N. 117/2017.

C2. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

C3. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

C4. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

C5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

C6. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

C7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai

consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

C8. I componenti l'Organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

ART. 14 REVISIONE LEGALE

C1. Nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti non vengono superati.

ART. 15 PATRIMONIO

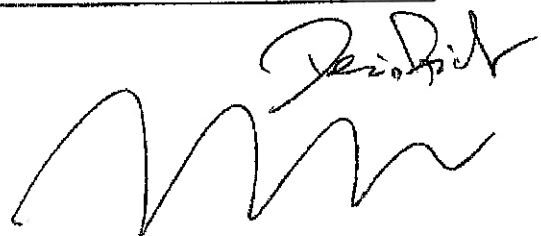
C1. Il patrimonio dell'S.R.C., è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione SRC anche a seguito di lasciti o donazioni.

C2. Tale patrimonio potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) i contributi ordinari delle Avis socie;
- f) i contributi straordinari delle Avis socie eventualmente stabiliti dall'Assemblea;
- g) le oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di quanti, soggetti pubblici o privati, condividendone lo scopo, vogliano contribuire al potenziamento dell'Associazione, anche in riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- h) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dal codice del terzo settore e dai decreti attuativi e della Legge n. 219/2005.

C3. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

C4. Il Patrimonio dell'S.R.C. è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve



comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

C5. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è stato conferito un patrimonio iniziale pari a euro 20.000,00, di cui euro 10.000,00 espressamente destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

ART. 16 RISORSE

C1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle altre attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

ART. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

C1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

C2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 30 aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea.

C3. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere approvato dall'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

C4. L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13, del D.lgs. n. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

C5. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

C6. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 18 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

C1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

C2. I libri degli associati, dei volontari e delle adunanze e deliberazioni assembleari sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, gli altri a cura dell'organo cui si riferiscono.

C3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 19 CARICHE

C1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa.

C2. Tutte le cariche non prevedono alcun compenso, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, ove esterni all'associazione.

C3. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

C4. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

C5. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai Dirigenti.

ART. 20 ESTINZIONE O SCIoglimento

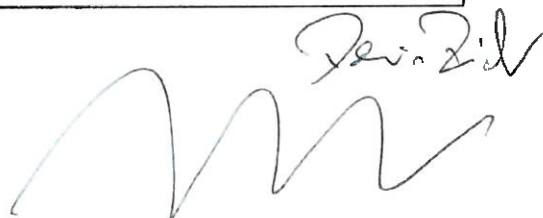
C1. Lo scioglimento dell'Associazione SRC può avvenire con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), all'AVIS Provinciale di Venezia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

C1. Le presenti norme statutarie annullano e sostituiscono ogni altra norma e/o delibera precedente che abbia pertinenza con il presente Statuto.

ART. 22 RINVIO

C1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'Dev. Zil' and a large stylized 'M' or 'N'.

regolamento dell'AVIS Nazionale, e di quelli dell'Avis Regionale Veneto e Avis provinciale Venezia nonché dalle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

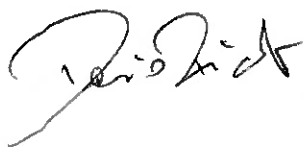
ART. 23 NORMA TRANSITORIA

C1. Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto.

C2. I titolari di cariche sociali mantengono il loro incarico, salvo dimissioni o altro personale impedimento, fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza dello Statuto attualmente in vigore.

C3. Le Avis Comunali che non siano ancora socie o che si costituissero dopo la data di approvazione del presente Statuto potranno, in qualsiasi momento, richiedere e formalizzare la propria adesione.

C4. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 07 novembre 2022

